



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VALENTINO ORSOLINI CENCELLI"
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
Via E. Filiberto, 5- 04016 Sabaudia (LT)
C.M. LTIC84300P- C.F.80006830592 ☎Tel: 0773/517163
✉Mail: LTIC84300p@istruzione.it Pec: LTIC84300p@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icorsolinicencelli.edu.it



Circolare n° 2

Al personale Docente
Al personale ATA
DSGA
Al sito web

Oggetto: Disposizioni per visite fiscali al Personale Docente ed ATA.

In riferimento all'oggetto, richiamata la normativa di riferimento contenuta nell'art.55-septies del D. Lgs.n.165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), per come da ultimo modificato dalla c.d. "Riforma Madia" del 2017, nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.206 del 17 ottobre 2017 (Regolamento sulle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia), e nell'art.17 del CCNL Comparto Scuola, spetta al Dirigente scolastico, in qualità di responsabile della struttura e di datore di lavoro, richiedere la visita fiscale all'INPS, mediante apposito canale telematico, previa valutazione discrezionale di alcuni elementi (assenze frequenti per malattia, prossimità di festivi o weekend, oneri derivanti dall'effettuazione della visita fiscale, etc).

In proposito, l'art.1 comma 1 del Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 permette al Dirigente di poterla richiedere già a partire dal primo giorno di assenza.

È onere della scuola di servizio procedere alla richiesta di visita fiscale, anche se diversa dalla scuola di titolarità.

Obbligatorietà della richiesta di visita fiscale

È obbligo del Dirigente Scolastico richiedere visita fiscale in caso di:

- malattia protratta per più di 10 giorni;
- terzo evento di malattia nell'anno solare.
- nei confronti del lavoratore che richieda un periodo di malattia in prossimità di giornate non lavorative (ad es. immediatamente prima o dopo il weekend), escludendo ogni margine di discrezionalità, già a partire dal primo giorno (art. 55 septies, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, T. U. sul Pubblico Impiego).

È possibile anche che la visita fiscale venga disposta d'ufficio direttamente dall'INPS.

Esclusione dalla reperibilità

L'art.4 del Decreto n.206/2017 individua alcuni casi di esclusione dalla reperibilità, tra cui:

- patologia grave che richiede cure salvavita;

- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- patologie connesse ad invalidità superiore al 67%.

L'art.55-septies comma 5 bis prevede l'esclusione dalla reperibilità nei casi in cui il lavoratore debba eseguire visite mediche specialistiche connesse allo stato di malattia o per giustificati motivi documentati.

Assenza del lavoratore alla visita fiscale

In materia di assenza giustificata da validi motivi, la Cassazione, con sentenza n. 3294 del 19/02/2016, ha precisato che l'assenza dalla residenza indicata, risulta giustificata solo quando tempestivamente comunicata al datore di lavoro.

Secondo la Corte quindi, l'assenza rimane ingiustificabile ove non tempestivamente comunicata alla scuola, salvo che lo stesso lavoratore dimostri l'impossibilità di avvisare tempestivamente l'Amministrazione per ragioni indifferibili.

In caso di assenza del dipendente alla visita di controllo, il medico fiscale relaziona l'accaduto alla scuola e, al contempo, invita il dipendente a presentarsi, nel primo giorno utile, presso un centro INPS ai fini dell'effettuazione della visita.

La Cassazione intervenuta con sentenza 25 marzo 2002 n. 4233, per estendere il concetto di "assenza alla visita fiscale" anche ai casi in cui il lavoratore, pur presente presso la propria residenza, renda inattuabile l'esecuzione del controllo (ad. es. per non aver sentito il campanello, per malfunzionamento del citofono, etc).

Se ne ricava il principio per cui ricade dunque sul lavoratore l'onere di predisporre tutti accorgimenti necessari affinché la visita fiscale possa realizzarsi regolarmente.

Non rientrano tra i casi di esclusione dalla reperibilità i casi di malattia disposta d'ufficio, sulla base del giudizio della Commissione Medica di Verifica o del medico competente (ad esempio per i lavoratori temporaneamente inidonei in modo assoluto al proficuo lavoro).

In tali casi, spetta all'Amministrazione valutarne discrezionalmente la richiesta.

In caso di visita domiciliare, se il lavoratore risulta assente, il medico inviato ne prende nota sul modulo di referto.

Si sottolinea che per assenza alla visita fiscale si intende non solo l'assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda impossibile o inattuabile la visita medica di controllo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile. Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari, ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

Sanzioni

Se, al momento della visita fiscale, escludendo i casi citati, il lavoratore non si trovasse all'interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia.

Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.

La presente circolare viene pubblicata nella sezione Circolari del sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Marco Scicchitano

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993